



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1422**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. NICOLA NUCIFORO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n.465 del 12 febbraio 2013, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Nicola Nuciforo, nato a Milano il 7 febbraio 1986;

PREMESSO che con note del 22 giugno 2020 (prot. n.27850 di pari data) e del 30 giugno 2020 (prot. n. 0028860 di pari data), Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito “Allianz” o “Intermediario”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dal Sig. Nicola Nuciforo tali da determinare il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia a far data dal 12 giugno 2020;

PREMESSO che dalle verifiche svolte dall'Intermediario il Sig. Nuciforo ha raccolto fondi di pertinenza della clientela, disponendo il trasferimento di somme, tramite operazioni di bonifico bancario non autorizzate, in favore di rapporti di conto corrente di cui risulta titolare un soggetto terzo riconducibile al consulente ovvero distraendo somme dai clienti in favore di soggetti terzi al fine di perfezionare acquisti di preziosi;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con riferimento alla posizione della Sig.ra [omissis], cliente assegnata al consulente, Allianz ha rilevato la disposizione di dieci operazioni di bonifico bancario nel periodo agosto 2019 – maggio 2020, per una somma complessiva pari a euro 103.950 euro in favore di un rapporto di conto corrente acceso presso un intermediario terzo ed intestato ad un soggetto, per stessa ammissione del Sig. Nuciforo, riconducibile al consulente [omissis], di seguito elencati:

N.	Data	Ordinante	Causale	Beneficiario	Importo €
1	06/08/2019	[omissis]	Master [omissis]	[omissis]	32.000
2	30/08/2019	[omissis]	Lavori casa in montagna	[omissis]	28.000
3	01/09/2019	[omissis]	Spese casa montagna	[omissis]	3.000
4	03/02/2020	[omissis]	Bonifico per Master Studi anticipo	[omissis]	450
5	02/02/2020	[omissis]	Anticipo per master social media marketing	[omissis]	1.000
6	24/02/2020	[omissis]	2° Tranche master social media marketing	[omissis]	1.000
7	26/02/2020	[omissis]	Ultima rata pagamento master [omissis]	[omissis]	1.200
8	02/03/2020	[omissis]	Corsi di specializzazione [omissis]	[omissis]	1.400
9	04/03/2020	[omissis]	Acconto per casa in montagna	[omissis]	35.000
10	05/05/2020	[omissis]	Giro per master 2° rata	[omissis]	900
<b>Totale</b>					<b>103.950</b>

PREMESSO che l'Intermediario ha riscontrato un trasferimento di fondi per la somma di 36.502,50 euro dal rapporto di conto corrente di pertinenza della cliente [omissis], tramite bonifico bancario, disposto in data 20 settembre 2019, in favore del Sig. [omissis], con causale "acquisto n.2 pezzi collezione [omissis]";

PREMESSO che è stata rilevata dall'Intermediario la disposizione, in data 20 settembre 2019, di un bonifico bancario dal conto corrente della Sig.ra [omissis] in favore del rapporto di conto corrente cointestato ai Sig.ri [omissis], per l'importo di 25.002,50, con la causale "acquisto gmt master [omissis]";



PREMESSO che è stata segnalata da Allianz l'operazione di bonifico bancario, disposta il 30 settembre 2019 dal conto corrente della Sig.ra [omissis], in favore del Sig. [omissis], per la somma di 14.502,50 euro, con causale "acquisto rolex datejust [omissis]";

PREMESSO che in relazione alla posizione della cliente Sig.ra [omissis], l'Intermediario ha comunicato, che emerge la disposizione di tre bonifici bancari, per la somma complessiva di 42.560 euro, in favore della Sig.ra [omissis], perfezionati nel giugno 2020:

N.	Data	Ordinante	Causale	Beneficiario	Importo €
1	04/06/2020	[omissis]	Ordine [omissis] mese giugno 2020	[omissis]	5.020
2	05/06/2020	[omissis]	Ordini [omissis] pagamento completo	[omissis]	7.520
3	08/06/2020	[omissis]	Giro per acquisto [omissis]	[omissis]	30.020
<b>Totale</b>					<b>42.560</b>

PREMESSO che dalle verifiche dell'Intermediario sull'operatività dei clienti assegnati al consulente è emerso, che dal rapporto di cui sono cointestatari i Sig.ri [omissis] è stato disposto il 5 giugno 2020 un bonifico bancario, per la somma di 1.520 euro, in favore di un rapporto di pertinenza della Sig.ra [omissis], con causale "ordine n. 1025036";

TENUTO CONTO che, in relazione a quanto emerso, la cliente Sig.ra [omissis] con reclamo proposto all'Intermediario in data 23 giugno 2020 ha disconosciuto tredici bonifici bancari addebitati al saldo del proprio rapporto di conto corrente, tra settembre 2019 e maggio 2020, per la somma complessiva pari a circa 180.000 euro in favore dei Sig.ri [omissis], riferendo di non conoscere i beneficiari e di non aver disposto tali operazioni nonché disconoscendo le sottoscrizioni apposte sui relativi moduli dispositivi;

TENUTO CONTO che con il medesimo atto la Sig.ra [omissis] ha riferito di non aver ordinato il compimento di quattro operazioni di disinvestimento di quote di SICAV [omissis] e di una polizza [omissis] alla medesima intestata, perfezionate nel periodo luglio - settembre 2019 e a tal fine disconosce le sottoscrizioni in calce ai seguenti ordini dispositivi:

N.	Data	Ordinante	Tipologia operazione	Strumento	Totale - parziale /n. quote
1	31/07/2019	[omissis]	vendita	SICAV - [omissis]	totale
2	17/08/2019	[omissis]	vendita	[omissis]	totale
3	24/08/2019	[omissis]	vendita	SICAV - [omissis]	parziale / [omissis]
4	27/09/2019	[omissis]	vendita	SICAV - [omissis]	totale



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

TENUTO CONTO che, con reclamo trasmesso all'Intermediario l'11 giugno 2020, la cliente Sig.ra [omissis] ha contestato tre bonifici bancari, disposti nel giugno 2020 dal conto corrente di cui è titolare, per la somma di 42.560 euro in favore della Sig.ra [omissis], esponendo di non aver autorizzato le suddette operazioni;

TENUTO CONTO che il consulente è stato ascoltato dal personale dell'Intermediario in data 11 giugno 2020 ed ha dichiarato, con nota sottoscritta, di aver contraffatto le firme dei clienti Sig.ri [omissis] nei moduli dispositivi dei bonifici bancari a valere sui rapporti di conto corrente di cui i medesimi clienti sono titolari;

TENUTO CONTO che il consulente ha riferito all'Intermediario di aver coinvolto nella condotta illecita la Sig.ra [omissis], bonificando alla medesima le somme distratte ai clienti su un rapporto di conto corrente, detenuto presso un intermediario terzo;

TENUTO CONTO che il Sig. Nuciforo ha precisato che, successivamente, la Sig.ra [omissis] ha provveduto a trasferirgli parte del danaro tramite bonifici bancari disposti in favore di un rapporto di conto corrente di cui il medesimo risulta titolare presso una Banca terza, oppure, attraverso la dazione di somme in contanti. Il consulente ha dichiarato, infine, di aver posto in essere tale operatività a causa di difficoltà economiche personali e di aver, pertanto, [omissis];

TENUTO CONTO che nella stessa sede il consulente ha dichiarato all'Intermediario di aver effettuato, per conto di soggetti terzi, addebitando il conto corrente della cliente Sig.ra [omissis], acquisti di preziosi (orologi di lusso e oggetti d'arte), tramite tre bonifici bancari in favore dei Sig.ri [omissis], per un importo complessivo pari a 76.000 euro;

RITENUTO che i comportamenti posti in essere dal consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili d'integrare le fattispecie di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti, di contraffazione della firma nonché del perfezionamento di operazioni non autorizzate;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Nicola Nuciforo, integrano delle ipotesi di grave violazione del Regolamento Intermediari, in particolare, dell'art. 158, comma 1, per aver:

- acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
- contraffatto la firma dei clienti;
- perfezionato operazioni non autorizzate a valere su rapporti di pertinenza della clientela;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato, alla reiterazione della violazione e al numero d'investitori coinvolti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, la condotta di acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti, di contraffazione della firma e di perfezionamento di operazioni non autorizzate sono distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte poste in essere dal consulente è, tra l'altro, rinvenibile:

- nelle modalità con cui le stesse sono state realizzate dal consulente, attraverso distinte azioni lesive riferibili ad un disegno unitario volto alla sistematica triangolazione di somme di pertinenza dei clienti, servendosi di un rapporto di conto corrente di cui risulta titolare un soggetto riconducibile al consulente presso un intermediario terzo, il quale successivamente ha messo il consulente nell'effettiva disponibilità degli importi. Inoltre, emerge agli atti la distrazione di somme di pertinenza dei clienti a vantaggio di soggetti terzi, per l'acquisto di oggetti preziosi, come riferito dal consulente;
- nell'entità del danno complessivamente cagionato ai clienti superiore a 220.000 euro;
- nel numero di soggetti coinvolti nelle condotte ascrivibili al consulente, pari ad almeno tre clienti;
- nella reiterazione in un ristretto arco temporale delle condotte irregolari da parte del consulente con riferimento al periodo 2019-2020;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Nicola Nuciforo e la conseguente possibilità di continuare ad esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Nicola Nuciforo di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

#### DELIBERA

che il Sig. Nicola Nuciforo, nato a Milano il 7 febbraio 1986, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti